Firmato digitalmente

Comune di Milazzo
(Città Metropolitana di Messina)
1° Settore Affari generali

Gestione Contenzioso Tributario e Mediazione Tributaria – Contenzioso Entrate Patrimoniali - Idrico

DISCIPLINARE DI INCARICO PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI MILAZZO INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA CTP - GIUDIZIO SOC. FOTI & C. S.s.r.l.

Con la presente scrittura privata, in Milazzo, nella residenza Comunale, sita in Milazzo, Via Francesco Crispi 1, da valere in ogni miglior modo e forma, redatta in triplice originale, tra:

- Dott Michele Bucolo, in qualità di Dirigente del 1° Settore – Affari Generali – 2° Servizio Gestione Contenzioso CF: BCLMHL59H23F158T, nato a Messina, il 23/06/1959, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Milazzo (P.IVA 00226540839), in forza delle Determinazioni Sindacali n. 221 del 7/10/1999 e n. 4 del 18/02/2016, d'ora innanzi per brevità indicato semplicemente "Amministrazione"

e

Avv. Micale Pietro, nato a Milazzo il 2 giugno 1981 con studio in P.zza Nastasi, 34 Milazzo C.F.: MCL PTR 81H02 F206H P.I. 09713230960 Pec: p.micale@pec.it d'ora innanzi per brevità indicato semplicemente "Avvocato", si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 - OGGETTO

Dott. Michele Bucolo, in qualità di Dirigente del 1° Settore – Affari Generali – 2° Servizio Gestione Contenzioso del Comune di Milazzo, in esecuzione alla Deliberazione della Giunta Municipale n. 38 del 24 febbraio 2021 e della Determinazione Dirigenziale n. 77 del 5 marzo 2021 conferisce all'Avvocato Pietro Micale, che accetta, l'incarico di rappresentare il Comune di Milazzo nel giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Regionale promosso dalla Soc. Foti & C. s.r.l. per la riforma della sentenza n. 1631/8//20 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Messina.

ART. 2- OBBLIGHI DELL'AVVOCATO

1.Con la sottoscrizione del presente atto l'avvocato si impegna:

a) ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale nel rispetto delle norme di legge e delle norme deontologiche che regolano la professione;

b) a rispettare il segreto d'ufficio;

c) a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il comune di Milazzo o in conflitto con gli interessi del Comune per la durata del rapporto instaurato;

d) ad eseguire personalmente il patrocinio legale affidato sotto la propria responsabilità, senza vincolo di subordinazione, nel rispetto delle discipline legali, professionali e deontologiche che regolano la professione forense;

e) a definire la strategia difensiva d'intesa con gli Uffici comunali competenti; a fornire a tal fine pareri sia scritti che orali circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da assumere, anche al fine di adottare atti in autotutela tesi ad evitare pregiudizi per l'amministrazione, che resta comunque libera di determinarsi autonomamente;

f) ad aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio, sull'esito delle singole

udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
g) ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
h) a prospettare eventuali soluzioni bonarie e redigere, se necessario, il relativo atto di transazione, d'intesa col responsabile del Servizio comunale competente, senza alcuna spesa aggiuntiva per il Comune rispetto all'importo concordato con il presente atto;
i) a rendere per iscritto un parere all'amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;

2. L' Avvocato potrà avvalersi sotto la propria responsabilità di sostituti e collaboratori per lo svolgimento dell'incarico conferitogli. Nel caso in cui, per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni amministrative, l'Avvocato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, lo stesso provvederà senza aggravio di spesa a carico dell'Ente. La scelta è fatta liberamente dall'Avvocato. In ogni caso, il domiciliatario dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti per il dominus dalla presente convenzione, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Amministrazione committente.

ART. 3 - OBBLIGHI INFORMATIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO CONTENZIOSO

1. Ai fini della corretta applicazione del principio contabile 4/2, par. 5.2, lett. H) di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., a salvaguardia degli equilibri del bilancio, l'avvocato si obbliga a comunicare il probabile rischio di soccombenza nella presente controversia entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto. La valutazione di tale rischio deve essere aggiornata con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze, nonché all'andamento dell'istruzione probatoria o ad altri elementi autonomamente valutati dal professionista. La comunicazione in questione deve essere trasmessa, comunque, almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno, al fine di poter adottare eventuali provvedimenti di salvaguardia. Il rischio deve essere valutato secondo la seguente classificazione: basso, medio, medio-alto, alto e dovrà essere indicata la durata stimata del giudizio.

ART. 4 - OBBLIGHI DELL'ENTE

1. L'avvocato, con il presente atto, dichiara di ricevere e di avere ricevuto la seguente documentazione:
- Originale Deliberazione di G.M. n. 38 del 24 febbraio 2021;
- Procura ad litem;
- Determinazione Dirigenziale n. 77 del 5 marzo 2021 di incarico legale ed impegno spesa;
- Disciplinare d'incarico.

2. Ogni altra informazione potrà essere richiesta direttamente dall'Avvocato all'ufficio competente, che dovrà evaderlatempestivamente.

ART. 5 - INCOMPATIBILITA'

1. L'Avvocato dichiara, sotto la propria personale responsabilità, con la sottoscrizione del presente atto l'insussistenza di alcune delle cause d'inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, con particolare riguardo all'art. 21 dello stesso; di essere a conoscenza del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 avente per oggetto "regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" con particolare riguardo all'art. 14, comma 2, dello stesso e del Codice integrativo di comportamento del Comune di Milazzo, approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 118/2013, e di impegnarsi al rispetto degli stessi, pena la risoluzione del contratto; di essere informato che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 33/2013, la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito Web della Pubblica Amministrazione, unitamente al "Curriculum Vitae" nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

ART. 6 - ASSICURAZIONE

1. L'Avvocato Micale Pietro dichiara sotto la propria personale responsabilità, con la sottoscrizione del

presente atto, di essere in possesso di copertura assicurativa per i rischi professionali, derivanti dall'esercizio dell'attività professionale con la compagnia assicuratrice Tokio Marine Europe S.A. – polizza n. HCC20 – W0054041 - Massimale €. 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) – scadenza 31 gennaio 2021.

Art. 7- COMPENSI E SPESE ANTICIPATE

1.Con la sottoscrizione del presente atto l'Avvocato si impegna ad accettare il compenso complessivo di €. 8.368,05 (euro ottomilatrecentosessantotto,05) a titolo di compenso comprensivo di CPA, IVA, R.A. e spese, nel rispetto della Deliberazione di Giunta Municipale n. 38 del 24 febbraio 2021 e della Determinazione Dirigenziale n. 77 del 5 marzo 2021.

2.Che il valore della causa è pari a € 98.288,00.

3. L'avvocato potrà richiedere, previa presentazione di fattura elettronica, di memoria difensiva e di quant'altro previsto dall'art. 3 del presente disciplinare d'incarico, un anticipo non superiore al 30% del compenso convenuto.

4. Il saldo del compenso convenuto sarà corrisposto alla definizione dell'incarico.

Art. 8 - DURATA E RECESSO

1.L'incarico oggetto del presente atto è espressamente limitato al solo grado o alla sola fase del giudizio per cui è stato conferito e avrà termine con la sua definizione. E' esclusa qualsiasi proroga tacita del rapporto.

2.L'Amministrazione ha facoltà di recedere, ove lo ritenga opportuno, in qualsiasi momento dal rapporto previa formale comunicazione scritta da dare con preavviso di giorni otto trascorsi i quali il recesso acquisterà efficacia.

3.La facoltà di cui al suddetto punto 2. è concessa anche al professionista.

4.Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti al professionista sarà dovuto esclusivamente un compenso proporzionato all'attività effettivamente prestata sino al giorno in cui il recesso acquisterà efficacia, nonché il rimborso delle spese sostenute e giustificate.
In tale misura sarà parimenti liquidato il compenso al professionista, qualora il rapporto dovesse risolversi per mutuo consenso delle parti contraenti

ART. 9 – RINUNCIA ALL'INCARICO

1.L'Avvocato ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti stabiliti nel presente atto. Qualora le prestazioni relative alla fase processuale interrotta non sia completata, il compenso sarà ridotto in proporzione.

ART. 10 - DOVERE DI RISERVATEZZA

1.L'Avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico a lui conferito ed accettato ed a rispettare le disposizioni previste dal D. Lgs. 101/2018 contenente disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo.

ART. 11 - MISURE ANTICORRUZIONE E CLAUSOLE DI COMPORTAMENTO

1. Ai sensi e per gli effetti della L. 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, l'Avvocato dichiara di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C.T. 2020-2022 approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 15 del 31/01/2020 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste, con opportuna compilazione della Check List di controllo (acquisizione curricula, dichiarazioni rese dall'avvocato di assenza di conflitto di interessi e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex. art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445).

Art. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI

1.L'Amministrazione dichiara di aver ricevuto l'informativa ai sensi del D.lgs. 101/2018 contenente disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e di prestare consenso per il trattamento dei dati sensibili relativi alla causa ed al relativo procedimento in oggetto che verranno utilizzati dall'Avvocato, dai suoi collaboratori e dal domiciliatario solo per l'attività giudiziale e stragiudiziale.

ART.13 -CONDIZIONI FINALI

1.La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche quale comunicazione di conferimento dell'incarico, nonché del contenuto integrale della deliberazione di Giunta Municipale n. 38 del 24 febbraio 2021 e della Determinazione Dirigenziale n. 77 del 5 marzo 2021.

2.Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati, alle altre disposizioni di legge vigenti in materia, nonché alla delibera della Giunta Municipale del Comune di Milazzo n. 48 del 5 marzo 2021.

3.Il presente atto viene redatto in carta libera e si compone di n 4 pagine tutte sottoscritte dalle parti.

4 La presente scrittura è soggetta a registrazione a cura dell'Amministrazione solo in caso d'uso ai sensi di legge.

Il responsabile del Procedimento – Estensore del presente atto dott.ssa Rosalba Mangano

Letto, confermato e sottoscritto.

Data della firma digitale

Per l'Amministrazione

Il Dirigente del 1° Settore firmato digitalmente

L'Avvocato firmato digitalmente

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il sottoscritto avvocato dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente e incondizionatamente le clausole del presente contratto di conferimento di incarico con particolare riferimento agli artt. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12.

Data della firma digitale

L'Avvocato – Pietro Micale